



ORDINANZA

DEROGA DIVIETO ABBRUCIAMENTO MATERIALE VEGETALE EX ART. 16 L.R. 1/2019 e S.M.I.

LA SINDACA

- Visto l'art. 16, comma 1 bis, della Legge Regionale n. 1 del 22.01.2019 e s.m.i. che stabilisce quanto segue:
"Il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo, di cui all' articolo 10, comma 2 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 'Legge quadro in materia di incendi boschivi'), può essere derogato, limitatamente all'abbruciamento dei residui colturali, per un massimo di trenta giorni, anche non continuativi, per i comuni montani e per un massimo di quindici giorni, anche non continuativi, per le aree di pianura. Tali deroghe sono concesse dai sindaci, con propria ordinanza, fermo restando i limiti e le condizioni di cui all' articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)."
- Visto il D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

DISPONE

Nei seguenti giorni:

1) venerdì	29.01.2021
2) venerdì	05.02.2021
3) venerdì	12.02.2021
4) venerdì	19.02.2021
5) venerdì	26.02.2021
6) venerdì	05.03.2021
7) venerdì	12.03.2021
8) venerdì	19.03.2021
9) venerdì	26.03.2021

sul territorio comunale, la deroga al divieto di abbruciamento di materiale vegetale, stabilito dall' articolo 10, comma 2 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 'Legge quadro in materia di incendi boschivi'), limitatamente all'abbruciamento dei residui colturali, fermo restando i limiti e le condizioni di cui all' articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Sono pertanto consentite nei giorni suindicati le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185 comma 1 lettera f) (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sfalci e potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali) effettuate nel luogo di produzione per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti.

RENDE NOTO

che chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere contro la presente Ordinanza, entro 60 gg dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte od, entro 120 gg, al Presidente della Repubblica.

Si rende manifesta la presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio ed apposizione di avvisi alla popolazione presso le tabelle per avvisi presenti sul territorio comunale.

Si dispone l'invio al Gruppo Carabinieri Forestale Cuneo - Stazione di Alba per opportuna conoscenza.

LA SINDACA

Giacomina PELLERINO